

tra

◆ **FEDERLEGNO-ARREDO**

◆ **UNITAL**¹

e

◆ **FENEAL UIL**

◆ **FILCA CISL**

◆ **FILLEA CGIL**

quali parti unitariamente intese quali fonti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 Agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
 - viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 Aprile 1993 n. 124 in tema di forme pensionistiche complementari, di seguito per brevità indicato come Decreto;
 - ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal CCNL 13.12.1994/30.01.1995 Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (FEDERLEGNO ARREDO) e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19.03.1997; al CCNL 25.01.1995 Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (UNIONLEGNO) e dell'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17.04.1997; al CCNL 17/10/1994 Laterizi e Manufatti in Cemento e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 12/03/1997²;
 - al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio
- si concorda di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, boschivi e

¹ **Subentra a Unionlegno sulla base dell'accordo 23 maggio 2000**

² **Modificato dall'accordo 26 febbraio 1998**

forestali finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un Fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che la legge ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi e per quanto di competenza si impegnano a considerare il Fondo Arco lo strumento atto al soddisfacimento delle sue finalità statutarie per i lavoratori, in quanto unico Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i settori:

- ☒ Legno, sughero, mobile ed arredamento imprese industriali applicanti i CCNL firmati da Federlegno-Arredo e Unital;
- ☒ Laterizi e manufatti in cemento imprese industriali applicanti il CCNL firmato da Andil e Assobeton;
- ☒ Lapidei inerti imprese industriali applicanti il CCNL firmato da Assomarmi
- ☒ Maniglie e accessori per mobili imprese applicanti il CCNL firmato dall'Unione Industriali di Monza e Brianza ³

1. Costituzione

1.1 Il Fondo sarà costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto. Le Parti concordano nel ritenere che il Fondo debba essere disciplinato, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti pro-tempore, dallo Statuto, dal Regolamento elettorale e da eventuali altri Regolamenti, predisposti dalle Parti istitutive, che saranno modificati o integrati in recepimento di successive modifiche e/ o integrazioni del presente accordo.

2. Destinatari

³ modificato dall'accordo 23 maggio 2000

Sono destinatari del Fondo:

2.1 i lavoratori assunti a tempo indeterminato - esclusi i Dirigenti -, in contratto di apprendistato e in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i CCNNLL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo e gli altri accordi a firma ANDIL e ASSOBETON⁴;

2.2 i dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.

2.3 eventuali altri soggetti, così come definiti dall'art. 14 del presente accordo.

3. Soci

3.1 Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari così come indicato al punto 2 che hanno presentato volontariamente domanda di associazione.

3.2 Rimangono associati al Fondo i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico di esso.

3.3 In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio; l'obbligo contributivo di cui al successivo art. 6 a carico dell'impresa e del lavoratore sarà rapportato alla effettiva retribuzione percepita dal lavoratore stesso.

4. Organi del Fondo

Il Fondo dispone dei seguenti Organi:

- Assemblea dei soci delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Collegio dei Revisori contabili

4.1. Assemblea

L'Assemblea è composta da un massimo di 60 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale

⁴ modificato dall'accordo 26 febbraio 1998

predisposto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori istitutive del Fondo, tenendo adeguatamente conto di esigenze di rappresentatività territoriale.

Alla elezione si procederà mediante presentazione di liste di candidati. Tali liste potranno essere presentate da:

1. le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo raccogliendo almeno il 15% delle firme dei Delegati alla Convenzione ripartiti in almeno sei regioni
2. le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo raccogliendo almeno il 5% delle firme dei soci del fondo aventi diritto ripartite nella stessa proporzione in almeno sei regioni
3. altri soggetti raccogliendo almeno il 15% delle firme dei Delegati alla Convenzione ripartiti in almeno sei regioni
4. altri soggetti raccogliendo almeno il 5% delle firme dei soci del fondo aventi diritto ripartite nella stessa proporzione in almeno sei regioni ⁵;

Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'Assemblea così come i "quorum" necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza.

4.2. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 12 a un massimo di 16 componenti nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

I membri in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori istitutive del Fondo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I membri in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati da Federlegno-Arredo ad eccezione:

- del rappresentante di Andil e Assobeton (l'Associazione che non designa il Consigliere designerà un componente del Collegio sindacale),
- del rappresentante di Assomarmi
- del rappresentante di Unital

⁵ **Modificato dall'accordo 26 febbraio 1998**

Le designazioni dovranno pervenire ad ARCO a mezzo r.r. da spedirsi almeno 30 gg. prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata del Presidente di ARCO. I componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente revocati dall'Associazione rappresentata resteranno in carica sino al pervenimento ad ARCO della designazione sostitutiva ⁶.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla legislazione vigente.

Sono stabiliti dallo Statuto del Fondo le modalità delle convocazioni, così come i "quorum" necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza.

4.3 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da quattro componenti effettivi nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

I membri in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati da Federlegno-Arredo ad eccezione del rappresentante di Andil e Assobeton che viene designato direttamente dall'Associazione rappresentata (l'Associazione che non ha designato il Consigliere di Amministrazione designerà un componente del Collegio Sindacale).

Le designazioni dovranno pervenire ad ARCO a mezzo r.r. da spedirsi almeno 30 gg. prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata del Presidente di ARCO.

I componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente revocati dall'Associazione rappresentata resteranno in carica sino al pervenimento ad ARCO della designazione sostitutiva ⁷.

Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti del collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

⁶ **Modificato dall'accordo 23 maggio 2000**

⁷ **Modificato dall'accordo 23 maggio 2000**

4.4 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

5. Adesione

5.1 Il lavoratore aderisce per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento attuativo del Fondo.

5.2 Il lavoratore assunto dopo la costituzione del Fondo, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo entro i 30 giorni successivi dandone preventiva comunicazione all'impresa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo.

5.3 I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in due occasioni all'anno: entro il mese di Maggio con effetto dal 1° Luglio del medesimo anno ed entro il mese di Novembre con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

All'atto dell'assunzione, e comunque prima dell'adesione, deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

6. Contribuzione

6.1 L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di socio.

6.2 La contribuzione al Fondo così come già prevista dai CCNL di cui in premessa al presente accordo è così articolata:

- contributo a carico delle imprese pari al 1 % con riferimento alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, edr e indennità funzione quadri; dal 1° luglio 2001 alla

data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantenendo inalterata la base di calcolo, passa all' 1,1 % ⁸ ;

- contributo a carico dei lavoratori aderenti pari al 1 % con riferimento alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, edr e indennità funzione quadri. dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori, mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all' 1,1 % ⁹ ;

6.3 La contribuzione al Fondo sarà composta anche da una quota dell'accantonamento al Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto maturata nell'anno. Tale quota è pari a:

- 18 % per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa assunti anteriormente al 28 Aprile 1993; dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30 % ¹⁰ ;
- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 Aprile 1993.

6.4 Sono fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni dovute a contrattazioni collettive previste dai rispettivi CCNL.

6.5 E' prevista per il singolo lavoratore la facoltà di destinare contributi propri più elevati, in aggiunta a quelli sopra previsti, compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

6.6 Le contribuzioni al Fondo a carico dell'impresa e del lavoratore, così come gli importi del TFR maturando, saranno trattenuti mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi entro i termini previsti dal versamento dei contributi previdenziali, secondo le modalità operative che verranno stabilite dal Regolamento del Fondo.

6.7 In caso di ritardo del versamento si applicheranno le sanzioni stabilite nello Statuto e Regolamento del Fondo.

⁸ **Introdotta dall'accordo 13 ottobre 2000**

⁹ **Introdotta dall'accordo 13 ottobre 2000**

7. Prestazioni

7.1 Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio secondo la normativa in vigore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

7.2 Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

7.3 Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

7.4 La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

7.5 Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

7.6 Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita o di versamento della quota capitale sulla base di quanto previsto dal Decreto.

7.7 In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori soci abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio secondo la normativa vigente a tale momento.

7.8 In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti

disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

7.9 Gli iscritti per i quali da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto possono chiedere, nei limiti e secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento, anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa per sé e per i figli, previa presentazione del preliminare di vendita, integrato successivamente dall'atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di Trattamento di Fine Rapporto versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo: della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

7.10 Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

7.11 Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

8. *Vicende del rapporto associativo*

Il passaggio diretto tra due aziende applicanti i CCNL di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

8.1 *Sospensione volontaria della contribuzione*

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'impresa, che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 Settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° Gennaio successivo.

Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la

erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previsti da Statuto e Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge.

8.2 Riscatti, Trasferimenti e altre opzioni

Il lavoratore iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di cui all'art.7 conserva la titolarità giuridica della propria posizione: entro il termine massimo di 180 giorni dovrà comunicare, secondo le modalità che verranno stabilite da Statuto e Regolamento attuativo, una delle seguenti opzioni:

a) riscatto della posizione individuale;

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità che verranno stabilite da Statuto e Regolamento del Fondo.

b) trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 124/93.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei relativi rendimenti maturati sino al mese precedente il trasferimento stesso, al netto dei costi amministrativi, e avviene entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione, secondo le misure, modalità e termini stabiliti da Statuto e Regolamento del Fondo.

c) mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, salvo il successivo esercizio di una delle opzioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Qualora il lavoratore non eserciti una delle precedenti opzioni verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, alle condizioni stabilite da Regolamento e Statuto del Fondo.

In ogni caso, all'atto di nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

8.3 In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3-bis del Decreto non prima di 5 anni di partecipazione al Fondo.

La relativa domanda di trasferimento andrà presentata al Fondo entro il 30 di settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9. Cessazione dell'obbligo contributivo

9.1 La contribuzione al Fondo di cui all'art. 6 cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, con o senza riscatto della posizione individuale, con effetto dal mese immediatamente successivo.

9.2 La contribuzione di cui all'art. 6 cessa inoltre nei casi previsti all'art. 8 del presente accordo, secondo le modalità ivi stabilite.

10. Rapporto con altri Fondi

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto, sussistendo, alla luce del presente Accordo, specifiche previsioni in merito alla costituzione di un Fondo pensione nella forma individuata dall'articolo 4 del Decreto medesimo, ai lavoratori nei cui confronti tale accordo trova applicazione è preclusa la facoltà di adesione ai Fondi pensione aperti su base contrattuale collettiva ovvero su iniziativa individuale ovvero a seguito di altre fonti istitutive.

Le Parti firmatarie del presente Accordo ritengono in ogni caso che eventuali forme pensionistiche di livello diverso da quello nazionale di categoria non siano corrispondenti agli assetti contrattuali delineati dal Protocollo del 3 Luglio 1993.

11. Gestione

Il patrimonio del Fondo è interamente gestito mediante convenzione con soggetti Gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'articolo 6 del Decreto. Il Fondo può disporre di più linee di investimento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto fra il Fondo e i soggetti Gestori è improntato alla massima trasparenza, perseguita anche mediante ricorso a parametri di mercato rispetto ai quali confrontare i risultati ottenuti dai singoli Gestori. A decorrere dalla data di costituzione il Comitato di cui al successivo art.12 procederà ogni tre mesi ad una verifica della situazione economico-finanziaria del Fondo in collaborazione con il suo Consiglio di Amministrazione. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di presentazione del bilancio preventivo, sottopone alla ratifica dell'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, in forma di quota percentuale della retribuzione così come individuata all'art. 6.2 del suddetto accordo con un tetto massimo dello 0,15 % ¹¹ ;

Nel periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, le aziende verseranno ad ARCO - a titolo di contributo straordinario - una somma UNA TANTUM, forfettaria destinata alle spese di gestione del Fondo pari a £. 30.000= per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo ¹² ;

12. Comitato paritetico delle parti

Le Parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le parti stesse e gli organi del Fondo.

A tal fine le parti concordano di costituire un apposito comitato paritetico, composto da membri designati dalle Parti firmatarie del presente Accordo. Faranno altresì parte del Comitato rappresentanti delle altre Organizzazioni di cui al successivo art. 14, fermo restando il rispetto del principio di pariteticità.

¹¹ **Modificato dall'accordo 26 febbraio 1998**

¹² **Introdotta dall'accordo 13 ottobre 2000**

Il Comitato eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione relativa all'andamento gestionale periodicamente e tempestivamente fornita dai competenti Organi del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiedere al Comitato parere preventivo non vincolante sugli aspetti peculiari e sulle scelte strategiche della gestione del Fondo.

Il Comitato, ove ritenga di promuovere qualsivoglia modifica al presente Accordo istitutivo ed ai relativi allegati, formula un'apposita proposta scritta e la sottopone alle Parti firmatarie dell'Accordo stesso, accompagnandola con una relazione illustrativa.

13. Fase transitoria

Le Parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 31 Dicembre 1997 lo Statuto ed il Regolamento di attuazione del Fondo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le Parti designeranno i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori provvisorio che resteranno in carica fino a quando non si sia proceduto alla elezione dell'Assemblea e alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Fondo.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei Revisori provvisorio è composto da 2 membri di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio Direttivo dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal punto 9 del presente Accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea che verranno realizzate al raggiungimento di 20.000 adesioni (e/o comunque entro il 31 maggio 1998).

Durante la fase transitoria il Consiglio Direttivo curerà la promozione del Fondo presso i potenziali aderenti, predisponendo materiale illustrativo ed organizzando

iniziative di formazione e di divulgazione, in collaborazione con le Parti firmatarie del presente Accordo.

A tale scopo saranno utilizzate le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di Lit. 4.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo, a carico al 50% delle aziende ed al 50% dei singoli lavoratori. Le parti definiranno tempi e modi per la riscossione.

All'atto della adesione il singolo lavoratore provvederà, con modalità che verranno definite, al versamento di un importo pari a L. 20.000.

Il Consiglio Direttivo attuerà inoltre tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio ed il riconoscimento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto.

14. Ulteriori destinatari

Potranno aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano i seguenti Contratti Collettivi di Lavoro, firmate dalle OO.SS. dei lavoratori sottoscriventi il presente accordo, per i settori produttivi di seguito elencati:

- ⇒ cemento calce, gesso imprese industriali
- ⇒ lapidei ed inerti imprese industriali e imprese artigiane
- ⇒ legno, mobile ed arredamento imprese artigiane
- ⇒ laterizi e manufatti in cemento imprese artigiane ¹³ ;
- ⇒ maniglie ed accessori per mobili imprese industriali ed artigiane ¹⁴ ;

Il presente accordo potrà quindi essere opportunamente integrato.

15. Clausole generali

Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le Parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo nazionale di Categoria, le Parti medesime, su richiesta di una

¹³¹³ **Introdotta dall'accordo 26 febbraio 1998**

¹⁴¹⁴ **Introdotta dall'accordo 25 marzo 1998**

di esse, si incontreranno per una verifica del presente Accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

Resta comunque inteso che le disposizioni del presente accordo sono correlate ed inscindibili.

Milano, 7 novembre 1997